

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani**

(aprile – giugno 2022)

AMBIENTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-86/22	ITALIA (Tar Lazio)	<p>Confezioni ed imballaggi di carta e di materia sintetica - Sacchi da asporto monouso fabbricati con materiali biodegradabili - Notifica preventiva alla Commissione europea - Disciplina degli imballaggi</p> <p>Interpretazione dell'art. 114, par. 5 e 6, del TFUE, degli artt. 1,2,9, 18 par.1 e 16, par. 1 della Direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che preclude la commercializzazione di sacchi da asporto monouso fabbricati con materiali non biodegradabili, nell'ipotesi in cui tale disciplina interna - contenente regole tecniche più restrittive rispetto alla normativa comunitaria - non sia stata previamente notificata dallo Stato membro alla Commissione europea, ma solo comunicata successivamente all'adozione e prima della pubblicazione del provvedimento. Dubbio inoltre se la disciplina interna dello Stato - che vieta la commercializzazione di sacchi da asporto monouso fabbricati non biodegradabili - possa trovare giustificazione in base alla finalità di assicurare una più alta tutela dell'ambiente, tenuto conto delle problematiche riguardanti la raccolta dei rifiuti nello Stato membro e della necessità del medesimo Stato di dare attuazione agli obblighi comunitari previsti in tale connesso ambito.</i></p> <p>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</p>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<p>Cause riunite da C-91/22 a C- 94/22</p>	<p>ITALIA (Tar Lazio)</p>	<p>Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Impianti di cogenerazione – Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE – Impugnabilità dinanzi al Tribunale UE – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE</p> <p>Interpretazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e del regolamento delegato 2019/331 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.</p> <p><i>Dubbio se la deliberazione assunta dal Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il Supporto nella Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto, in merito all'inclusione degli impianti all'interno dell'elenco per l'assegnazione di quote CO2, considerato il preventivo meccanismo di interlocuzione con la Commissione UE, possa formare oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Tribunale UE ai sensi dell'art. 263, comma 4, TFUE laddove l'atto impugnato sia produttivo di effetti giuridici vincolanti e riguardi direttamente l'operatore economico ricorrente; se, in caso contrario, quest'ultimo leso dall'esclusione dalle assegnazioni di quote CO2 possa impugnare la decisione della Commissione UE di rifiutare l'inclusione dell'impianto nell'elenco innanzi al Tribunale UE ai sensi dell'art. 263, comma 4, TFUE; se la nozione di «impianto di produzione di elettricità» ricomprenda anche situazioni in cui l'impianto produca in minima parte energia elettrica cogenerativa, non ad alto rendimento, caratterizzandosi per una pluralità di fonti di energia termica diverse dalla cogenerazione aventi le caratteristiche per il riconoscimento delle quote gratuite di emissione; se una tale interpretazione della definizione di «impianto di produzione di elettricità» sia compatibile con i principi generali di diritto UE del rispetto delle condizioni concorrenziali tra operatori in caso di concessione di incentivi e di proporzionalità della misura laddove esclude totalmente un impianto connotato da una pluralità di fonti di energia, senza scorporazione dei valori di emissione riferiti alle fonti di calore diverse dalla cogenerazione aventi pieno titolo a ricevere i benefici previsti.</i></p> <p>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</p>
--	-------------------------------	---

APPALTI PUBBLICI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-53/22	ITALIA (Tar Lombardia)	<p>Procedure ad evidenza pubblica - Accordi anticoncorrenziali - Legittimazione e interesse al ricorso da parte del partecipante escluso ai fini della riedizione della procedura – Ammissibilità</p> <p>Interpretazione della direttiva 89/665, art. 1, par. 3 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.</p> <p><i>Dubbio se un concorrente definitivamente escluso da una procedura di scelta del contraente possa ricorrere avverso il diniego di annullamento dell'aggiudicazione, quando intenda dimostrare che l'aggiudicatario, e tutti gli altri concorrenti utilmente graduati, hanno commesso un grave illecito professionale, consistente nell'aver stipulato accordi anticompetitivi, accertati in sede giurisdizionale solo successivamente alla sua esclusione, e ciò al fine di conseguire la possibilità di partecipare alla riedizione della procedura.</i></p> <p><i>Dubbio se sia precluso al giudice amministrativo lo scrutinio del ricorso presentato da un concorrente definitivamente escluso da una procedura di scelta del contraente, avverso il diniego di autotutela della stazione appaltante, rispetto agli atti di ammissione e di aggiudicazione in favore di concorrenti che abbiano stipulato accordi anticompetitivi, accertati in sede giurisdizionale, nello stesso settore oggetto della procedura.</i></p>
C-215/22	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Subappalto - Qualificazione obbligatoria in categorie scorporabili – Frazionamento del requisito di partecipazione tra più imprese subappaltatrici</p> <p>Interpretazione della disciplina euro-unitaria del subappalto di cui agli artt. 63 e 71 della direttiva 2014/24, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una interpretazione della normativa italiana in materia di subappalto necessario secondo la quale il concorrente sprovvisto della qualificazione obbligatoria in una</i></p>

		<p><i>o più categorie scorporabili non può integrare il requisito mancante facendo ricorso a più imprese subappaltatrici, ovvero cumulando gli importi per i quali queste ultime risultano qualificate.</i></p>
--	--	---

[Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa](#)

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-27/22	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Ne bis in idem – Sanzioni per pratiche commerciali scorrette – Dieselgate</p> <p>Interpretazione del divieto di “ne bis in idem” di cui all’art. 50 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale che consente di confermare in sede processuale e rendere definitiva una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona giuridica per condotte illecite che integrano pratiche commerciali scorrette, per le quali nel frattempo è stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico in uno Stato membro diverso, laddove la seconda condanna sia divenuta definitiva anteriormente al passaggio in giudicato dell’impugnativa giurisdizionale della prima sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale.</i></p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-70/22	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Secondary ticketing – Direttiva sul commercio elettronico – Artt. 102 e 106.1 TFUE (Rapporto tra diritti speciali e abuso di posizione dominante) – Hosting provider passivo</p> <p>Interpretazione degli artt. 13, 14 e 15 della direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico, che prevedono un esonero di responsabilità degli hosting provider, nonché del combinato disposto degli artt. 102 e 106.1 TFUE che vietano, rispettivamente, alle imprese di sfruttare abusivamente una posizione dominante sul mercato interno e agli SM di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e di quelle titolari di diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle regole dei Trattati, e in particolare al principio di non discriminazione e alle norme sulla concorrenza.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella italiana, che riservi tutti i servizi inerenti il mercato secondario dei biglietti per eventi, e in particolare l’intermediazione, ai soli venditori, organizzatori di eventi o altri soggetti autorizzati all’emissione di biglietti sul mercato primario con sistemi certificati, precludendo tale attività ai prestatori di servizi della società dell’informazione che intendono operare come hosting provider.</i></p> <p>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</p>
C-132/22	ITALIA (Tar Lazio)	<p>Libera circolazione dei lavoratori – Reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM</p> <p>Interpretazione dell’art. 45 TFUE, che assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, nonché dell’art. 3.1 del regolamento n. 492/2011 ai sensi del quale non sono applicabili disposizioni di uno SM che “limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri”, ovvero “che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri SM dall’impiego offerto.</p>

		<p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella italiana, nella misura in cui prevede che, per la partecipazione alla procedura per l'iscrizione nelle graduatorie finalizzate alla successiva stipula di contratti di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM italiane, sia presa in considerazione esclusivamente l'esperienza professionale maturata dai candidati presso tali istituti nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi UE.</i></p>
--	--	---

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-10/22	ITALIA (Tribunale di Roma)	<p>Diritto di autore- Legittimità della riserva dell'accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore ai soli soggetti qualificabili come organismi di gestione collettiva con esclusione di quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una disposizione nazionale che riservi l'accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, o comunque la concessione di licenze agli utilizzatori, solo ai soggetti qualificabili, secondo la definizione della medesima Direttiva, come organismi di gestione collettiva, escludendo quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti, costituiti sia nel medesimo stato sia in altri Stati membri.</i></p>

SALUTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-765/21	ITALIA (Tribunale di Padova)	<p>Questione vaccinazione COVID SARS 2 - Validità autorizzazioni EMA - Legittimità dell'obbligatorietà per personale sanitario</p> <p>Interpretazione artt. 3, 35 e 41 Carta di Nizza, art. 4 del regolamento CE 507/2006 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 e del regolamento UE n. 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.</p> <p><i>Dubbio sulla persistenza della validità, ai sensi del diritto UE, delle autorizzazioni condizionate all'immissione in commercio degli attuali vaccini anticovid19, in considerazione della disponibilità di cure alternative in tesi meno pericolose per la salute umana; dubbio se nel caso di imposizione del vaccino obbligatorio per i sanitari detta obbligatorietà permanga anche nei confronti di soggetti già contagiati che hanno raggiunto una immunizzazione naturale.</i></p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una norma nazionale che preveda un obbligo vaccinale in assenza dell'esatta individuazione degli effetti collaterali e di una valutazione costi-benefici dell'opzione vaccinazione/cure con i farmaci (ora) a disposizione.</i></p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE una norma nazionale possa legittimamente introdurre la misura della sospensione senza stipendio, a fronte del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, senza contemplare forme graduali di conseguenze.</i></p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una norma nazionale che, nel prevedere la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse in caso di mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, non disponga che il procedimento volto a verificare l'esistenza di una concreta possibilità in tal senso, debba svolgersi nel rispetto del contraddittorio con il lavoratore.</i></p> <p><i>Dubbio infine su eventuali profili discriminatori con riferimento ad una norma nazionale che consente al personale sanitario dichiarato esente dall'obbligo di vaccinazione di esercitare la propria attività a contatto</i></p>

		<p><i>con il paziente, ancorché rispettando i presidi di sicurezza imposti dalla legislazione vigente, escludendo da tale possibilità il personale naturalmente immune a seguito di contagio.</i></p> <p><i>Dubbio infine sui profili discriminatori e di violazione della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di una di uno Stato membro che estenda l'obbligo vaccinale a tutto il personale sanitario presente sul suo territorio anche se proveniente da altri Stati membri.</i></p>
--	--	--

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-186/22	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Servizio pubblico di natura mista - Servizio di trasporto multimodale di passeggeri - Natura unitaria del servizio ai fini dell'aggiudicazione - Verifica sulla forma giuridica assunta dall'atto di affidamento - Rischio operativo</p> <p>Interpretazione dell'art. 1 ("<i>Finalità e ambito di applicazione</i>"), par. 2, art. 5 ("<i>Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico</i>") par. 1 e 2 del regolamento 1370/2007/CE relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, artt. 107, paragrafo 1 e art. 108, paragrafo 3, TFUE.</p> <p><i>Dubbio se il regolamento 1370/2007/CE sia applicabile ad un contratto di servizio pubblico, in cui, da un lato, il servizio di trasporto assume natura unitaria ai fini dell'aggiudicazione e viene fornito con tramvia, funicolare e funivia, dall'altro, il trasporto su rotaia assorbe oltre il 50% del servizio complessivamente e unitariamente affidato al gestore.</i></p> <p><i>In caso di risposta positiva, dubbio se l'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto misto (con tramvia, funivia e funicolare) debba avvenire previa verifica sulla forma giuridica assunta dall'atto di affidamento, con l'effetto di escludere gli atti che non assumano la forma di contratti di concessione di servizi.</i></p> <p><i>In caso di risposta positiva al secondo quesito, dubbio se deve essere escluso il trasferimento all'affidatario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi qualora il contratto oggetto di affidamento: a) si basi sul gross cost, con l'imputazione della titolarità dei ricavi in capo all'Ente affidante; b) preveda in favore del gestore, quali ricavi di gestione, unicamente un corrispettivo versato dall'Ente affidante, commisurato ai volumi di esercizio erogato; c) lasci in capo all'ente affidante il rischio operativo di domanda, il rischio normativo, il rischio finanziario, nonché il rischio per cause di forza maggiore; nonché d) trasferisca all'ente affidatario il rischio operativo dell'offerta, il rischio per relazioni industriali, il rischio gestionale nonché il rischio socio-ambientale.</i></p> <p><i>Dubbio se la compensazione degli obblighi di servizio imposti all'operatore interno, configuri un aiuto di</i></p>

		<p><i>Stato sottoposto ad un obbligo di previa notifica.</i></p> <p><u>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</u></p>
--	--	---

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-178/22	ITALIA (Trib. di Bolzano)	<p>Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche - Conservazione di dati del traffico telefonico – Diritto alla riservatezza delle comunicazioni e alla cancellazione dei dati – Accertamento di reati gravi - Limitazione di diritti e obblighi</p> <p>Interpretazione dell'art 15, comma 1 - limitazione di diritti e degli obblighi - della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria, sotto il profilo della violazione dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità di cui all'art 52 CDFUE, di una norma nazionale che prevede l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria dei tabulati del traffico telefonico in caso di indagine penale avente ad oggetto il furto aggravato di un telefono cellulare per il quale è prevista una pena massima di sei anni e non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.</i></p>